

Pestori

Co. 10



UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO del MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
- 3 GIU. 2010
N. 13565

UFFICIO DI CONTROLLO E REGISTRAZIONE  
DELLA ATTIVITA' PRODUTTIVE

M. C. 10-10

950

Prot. N. 13565

# Ministero dello Sviluppo Economico

**Ripartizione per l'anno 2010 del "Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori", di cui all'art. 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.**

## IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

VISTA la legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" e, in particolare, l'art. 148, comma 1, il quale ha previsto che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante delle concorrenza e del mercato siano destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori;

VISTO, altresì, il testo vigente dell'articolo 148, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale stabilisce che le entrate di cui al comma 1 del medesimo articolo possono essere riassegnate anche nell'esercizio successivo con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad un apposito Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per essere destinate alle iniziative del suddetto comma 1, individuate di volta in volta con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti;

VISTO il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha fra l'altro istituito il Ministero dello sviluppo economico, subentrato nella predetta competenza prima del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e poi del Ministero delle attività produttive, e l'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121, che sono ulteriormente intervenuti sull'assetto dei Ministeri;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante la riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;


VISTI i commi 106-126 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n.191 ( legge finanziaria 2010), che disciplinano la revisione dell'ordinamento finanziario delle provincie di Trento e Bolzano e la regolazione dei loro rapporti finanziari con lo Stato;

CONSIDERATO che nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico è istituito il capitolo n. 1650, denominato "Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori";

CONSIDERATO che le risorse relative alle sanzioni irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato affluite nel periodo gennaio - dicembre 2009 nel pertinente capitolo di

Registrato alla Corte dei conti il 25 GIU. 2010  
Ufficio di controllo Atti Ministeriali delle attività produttive,  
registro n. 3 foglio n. 139

H. CONSIGLIERE  
Abelto Giacomini



entrata, ammontano ad € 38.830.483,74 e che ulteriori risorse sono affluite al medesimo capitolo nei primi mesi del 2010;

VISTA la richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze di riassegnazione nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico al cap.1650 "*Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori*" dell'importo complessivo di € 38.830.483,74 e le successive analoghe richieste;

RITENUTO opportuno individuare le iniziative a vantaggio dei consumatori alle quali destinare il soprarichiamato importo;

VISTO il documento n. 10/016/CR12/C11 riportante "Criteri per la ripartizione fra le regioni e le province autonome dei fondi Antitrust 2010", approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome nella seduta del 27 gennaio 2010;

SENTITE le Commissioni parlamentari competenti che hanno espresso il loro parere favorevole rispettivamente nella seduta del 19 maggio 2010 al Senato della Repubblica e nella seduta del 19 maggio 2010 alla Camera dei Deputati e tenuto conto per quanto possibile in questa sede delle osservazioni in tale occasione rimesse alla valutazione dell'autorità di governo procedente;


DECRETA:

Art. 1

1. Le iniziative da realizzare con le risorse finanziarie assegnate per l'anno 2010 al "*Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori*", nel limite dell'importo complessivo di € 38.830.483,74 di cui in premessa, individuate dal presente decreto ed attuate con le modalità stabilite nei successivi articoli, sono riepilogate nell'allegato A.

Art. 2

1. Al fine di facilitare l'esercizio dei diritti dei consumatori e la conoscenza delle opportunità e degli strumenti di tutela previsti dal D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo), e dalle altre disposizioni nazionali e comunitarie a tal fine applicabili è assegnata al Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - la somma di € 4.500.000,00 da destinare alla attivazione di interventi da realizzare con gruppi di associazioni iscritte




nell'elenco di cui all'articolo 137 del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, e con l'eventuale partecipazione di Comuni e Camere di commercio.

2. Ogni intervento deve essere riferito all'intero territorio nazionale e viene finanziato con un minimo di € 500.000,00 e fino a un massimo di € 1.500.000,00.
3. La Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, con propri decreti, fissa i criteri, i termini e le modalità di presentazione e selezione degli interventi presentati nonché le modalità di erogazione della somma di cui al comma 1. Con gli stessi decreti sono disciplinati anche le modalità di verifica dell'efficacia degli interventi realizzati, nonché di rendicontazione e liquidazione delle spese, comprese quelle relative allo svolgimento delle attività di controllo e monitoraggio da parte di funzionari del Ministero.

#### Art. 3

1. Per promuovere i diritti e le opportunità per i consumatori concesse dalla legislazione nazionale e comunitaria mediante la realizzazione di campagne di comunicazione ed informazione anche in tema di contraffazione e trasparenza dei prezzi e tariffe, con particolare riferimento ai prezzi dei carburanti e dei prodotti agroalimentari, per facilitare l'esercizio dei poteri del Ministero dello sviluppo economico di cui all'articolo 144-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo) quale autorità competente, ai sensi dell'articolo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 2006/2004 (Regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori diritti), per l'attivazione degli interventi da realizzare ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2006/2004 e al fine di rafforzare la partecipazione alle iniziative dirette a promuovere la politica dei consumatori a livello europeo, nonché per incrementare il livello di conoscenza dei diritti dei consumatori, anche attraverso la realizzazione di programmi di educazione in ambito scolastico, è assegnata al Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - la somma di € 3.730.483,74.
2. Per l'attivazione di iniziative a vantaggio dei consumatori tramite il potenziamento delle relative attività del Consiglio Nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU) e delle attività di supporto a tale organo comprendenti, tra l'altro, interventi formativi specialistici in materia di tutela dei consumatori rivolti ai rappresentanti delle associazioni dei consumatori ed agli operatori dei diritti dei consumatori, è destinata al Consiglio nazionale dei consumatori ed utenti (CNCU) la somma di € 700.000,00.
3. Per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2 la Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, per conto e sulla base delle indicazioni del C.N.C.U. relativamente al comma 2, potrà avvalersi dell'Istituto per la promozione industriale (IPI), nonché stipulare convenzioni con autorità, enti ed organismi



pubblici, ovvero con associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137 del D.Lgs. 6 settembre 2005, con le quali disciplinare gli ambiti di collaborazione e definire il piano delle attività per la realizzazione degli interventi convenzionati, le modalità di liquidazione delle risorse e di rendicontazione delle spese sostenute.

#### Art. 4

1. Per la realizzazione di iniziative mirate all'informazione, all'educazione e all'assistenza a favore dei consumatori ed utenti, con particolare riferimento all'esercizio dei diritti e delle opportunità previste da disposizioni regionali, nazionali e comunitarie, è assegnata alle regioni la somma complessiva di € 13.000.000,00, ripartita fra le stesse secondo la tabella riportata nell'allegato B, in base ai seguenti parametri:
  - a) percentuale della popolazione residente      0,87;
  - b) quota uguale per tutti      0,13.
2. Con decreto del Direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica sono individuate le modalità di effettuazione delle iniziative in base alle seguenti direttive:
  - a) il riconoscimento del contributo alle regioni avviene in base alla presentazione al Ministero dello sviluppo economico di un programma generale di intervento, approvato dalla regione;
  - b) l'attuazione del programma generale può avvenire anche in collaborazione con le associazioni dei consumatori presenti sul territorio, riconosciute in base alla normativa delle regioni, ovvero, in mancanza della predetta normativa, in collaborazione con le associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte all'elenco di cui all'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in base ai requisiti determinati nel programma generale di intervento; in tal caso, le Regioni stipulano apposite convenzioni con le singole associazioni dei consumatori o con gruppi di associazioni individuati quali soggetti attuatori, al fine di stabilire modalità, termini, ammontare del contributo e requisiti per la realizzazione dei singoli interventi;
  - c) per l'attuazione del programma le regioni possono prevedere il coinvolgimento dei Comuni ricadenti nel proprio territorio e delle Camere di commercio;
  - d) il programma deve prevedere tempi certi di realizzazione degli interventi;
  - e) le regioni garantiscono la reale utilità del programma per il consumatore ed effettuano anche a tal fine il monitoraggio sui singoli interventi inclusi nello stesso;
  - f) le attività di controllo sulla realizzazione del programma vengono effettuate da parte delle regioni con la partecipazione di un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, con oneri a carico del programma di intervento.
3. Con il medesimo decreto di cui al comma 2 sono disciplinate le modalità di presentazione dei programmi generali di intervento, le modalità di rendicontazione delle spese consuntivate ed



approvate per i singoli interventi, comprese quelle relative allo svolgimento delle attività di controllo e monitoraggio, e le modalità di liquidazione delle risorse a seguito di verifica dell'efficacia delle iniziative.


4. Alla copertura finanziaria degli importi assegnati per l'esercizio 2010 a ciascuna regione sulla base della ripartizione di cui alla tabella B del presente decreto, si provvede prioritariamente con le eventuali risorse residue che risultino impegnate per gli esercizi precedenti a favore delle medesime regioni, per precedenti analoghe iniziative a carico del Fondo di cui all'articolo 1, che siano ancora utilizzabili e di cui sia comunque accertata la mancata utilizzazione per tali specifiche finalità. Le eventuali somme conseguentemente rese disponibili a valere sulla nuova riassegnazione sono ripartite ed impegnate a favore delle regioni nelle medesime proporzioni di cui alla citata tabella B, ad integrazione degli importi totali ivi attribuiti, con decreto del Direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica. Con le medesime modalità si provvede all'eventuale ripartizione fra le altre regioni degli importi complessivamente assegnati per l'anno 2010 per i quali non siano presentati da parte della regione interessata programmi generali di intervento o i relativi impegni siano comunque rinunciati o revocati entro il medesimo esercizio 2010.

#### Art.5

1. Per la realizzazione di iniziative in materia di controllo, vigilanza del mercato e tutela dei consumatori con particolare riferimento alla sicurezza dei prodotti è assegnata al Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - la somma di € 3.800.000,00.
2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, la Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica potrà stipulare convenzioni con la Guardia di Finanza, l'Agenzia delle Dogane, l'Istituto Superiore di Sanità, l'Unione italiana delle Camere di commercio, ovvero con altri enti ed organismi pubblici, con le quali disciplinare i reciproci rapporti, definire il piano delle attività, l'attività di controllo e monitoraggio, le modalità di rendicontazione delle spese e di liquidazione delle risorse assegnate.

#### Art. 6

1. Per la diffusione e il potenziamento degli strumenti di composizione extragiudiziale delle controversie in materia di consumi, con particolare riferimento alle procedure di conciliazione bilaterali e alle relative attività di consulenza ed assistenza ai consumatori, è assegnata al Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - la somma di € 2.500.000,00.




2. Per la realizzazione delle attività di cui al comma 1, la Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica potrà stipulare convenzioni con l'Unione Nazionale delle Camere di Commercio (Unioncamere) ovvero con l'Istituto per la promozione industriale (IPI) o con enti ed organismi pubblici e prevedere la collaborazione delle associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte all'elenco di cui all'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

#### Art. 7

1. Per favorire la restituzione delle somme versate in relazione alla retroattività delle disposizioni in materia di cosiddette polizze dormienti di cui ai commi 345-*quater* e 345-*octies* dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.266, come modificato dall'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166, al Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - la somma di € 7.600.000,00.
2. Per la realizzazione delle attività di cui al comma 1, la Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica potrà trasferire tale somma ad altre pubbliche amministrazioni competenti o stipulare apposita convenzione con la CONSAP SPA (Concessionaria servizi assicurativi pubblici), valutando, d'intesa con le predette amministrazioni competenti, sia la possibilità e l'opportunità di inserire nei provvedimenti di trasferimento delle somme o nella predetta convenzione le indicazioni eventualmente necessarie per consentire la restituzione delle somme versate, sia la corrispondenza di tali somme all'effettivo fabbisogno per un'eventuale integrale restituzione e le conseguenti iniziative ulteriori possibili ed opportune.

#### Art. 8

1. Per il finanziamento del Fondo nazionale di garanzia per il consumatore di pacchetto turistico, disciplinato dall'art. 100 del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo), come modificato dall'art. 12 del D. Lgs. 23 ottobre 2007, n. 221, è assegnata la somma di € 3.000.000,00 per far fronte alle richieste di rimborso del consumatore turista.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica trasferirà tale somma alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, valutando d'intesa con il predetto Dipartimento la possibilità e l'opportunità di finalizzare tale trasferimento anche alla eventuale esigenza di interventi del fondo connessi a danni e disagi collegati alla cancellazione di voli nei primi mesi del corrente anno per la nube originata dall'eruzione di un vulcano islandese.



Art. 9

1. Per la copertura della spesa complessiva delle iniziative previste dagli articoli precedenti pari a € 38.830.483,74 saranno utilizzate le somme rese disponibili sul capitolo n. 1650 "Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori".
2. In relazione alle risorse che saranno riassegnate e rese effettivamente disponibili sul capitolo di bilancio n.1650 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e nei limiti delle stesse, con successivi provvedimenti del Direttore generale della direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica si provvede ad attivare gli interventi e le iniziative di cui agli articoli da 2 a 8 del presente decreto, secondo l'ordine di priorità desumibile dalla stessa numerazione degli articoli e compatibilmente con l'effettiva disponibilità di risorse tali da finanziare gli interventi stessi in modo completo o almeno per parti o lotti utilmente individuabili, mediante l'impegno delle somme, l'adozione dei decreti attuativi e la stipula delle convenzioni previste.

Il presente provvedimento sarà trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione.

Roma, 28 MAG. 2010

IL MINISTRO

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO  
PRESSO EX M.A.P. (Sviluppo Economico)  
Annotato nel registro decreti al n. 1200  
Roma, il 04/06/2010

IL DIRETTORE



## ALLEGATO A (art. 1)

<b>Iniziative a vantaggio dei consumatori- art. 148 legge n. 388 del 2000</b>	
a. Interventi diretti a favorire l'esercizio dei diritti dei consumatori e la conoscenza degli strumenti di tutela previsti dal D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 da realizzare con gruppi di associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137 del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206. (Art.2)	€ 4.500.000,00
b. Iniziative per promuovere i diritti e le opportunità per i consumatori riconosciuti dalla legislazione nazionale e comunitaria. (Art.3, comma 1)	€ 3.730.483,74
c. Iniziative del Consiglio nazionale dei consumatori ed utenti (CNCU) su temi di attualità comprendenti, tra l'altro, interventi formativi specialistici rivolti ai rappresentanti delle associazioni dei consumatori ed agli operatori dei diritti dei consumatori. (Art.3, comma 2)	€ 700.000,00
d. Interventi mirati all'educazione, all'informazione e all'assistenza a favore dei consumatori ed utenti da realizzare per il tramite delle regioni . (Art.4)	€ 13.000.000,00
e. Iniziative in materia di controllo, vigilanza del mercato e tutela dei consumatori e sicurezza dei prodotti. (Art.5)	€ 3.800.000,00
f. Iniziative dirette a favorire la diffusione e il potenziamento degli strumenti di composizione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo. (Art.6)	€ 2.500.000,00
g. Iniziative dirette a consentire la restituzione delle somme versate in relazione alla retroattività delle disposizioni in materia di cosiddette polizze dormienti (Art.7)	€ 7.600.000,00
h. Finanziamento del Fondo nazionale di garanzia per il consumatore di pacchetto turistico (Art. 8)	€ 3.000.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 38.830.483,74</b>



## ALLEGATO B (art. 4)

Regioni	Totale popolazione	% della popolazione	Parametro a) pari a 0,13	Parametro b) pari a 0,87	Totale fondi attribuiti (1)
Abruzzo	1.334.675	2,261	€ 88.947,37	€ 255.719,10	€ 344.666,00
Basilicata	590.601	1,001	€ 88.947,37	€ 113.213,10	€ 202.160,00
Calabria	2.008.709	3,403	€ 88.947,37	€ 384.879,30	€ 473.827,00
Campania	5.812.962	9,848	€ 88.947,37	€ 1.113.808,80	€ 1.202.756,00
Emilia Romagna	4.337.979	7,349	€ 88.947,37	€ 831.171,90	€ 920.119,00
Friuli Venezia Giulia	1.230.936	2,085	€ 88.947,37	€ 235.813,50	€ 324.761,00
Lazio	5.626.710	9,533	€ 88.947,37	€ 1.078.182,30	€ 1.167.130,00
Liguria	1.615.064	2,736	€ 88.947,37	€ 309.441,60	€ 398.389,00
Lombardia	9.742.676	16,506	€ 88.947,37	€ 1.866.828,60	€ 1.955.776,00
Marche	1.569.578	2,659	€ 88.947,37	€ 300.732,90	€ 389.680,00
Molise	320.795	0,543	€ 88.947,37	€ 61.413,30	€ 150.361,00
Piemonte	4.432.571	7,509	€ 88.947,37	€ 849.267,90	€ 938.215,00
Puglia	4.079.702	6,912	€ 88.947,37	€ 781.747,20	€ 870.695,00
Sardegna	1.671.001	2,831	€ 88.947,37	€ 320.186,10	€ 409.133,00
Sicilia	5.037.799	8,535	€ 88.947,37	€ 965.308,50	€ 1.054.256,00
Toscana	3.707.818	6,282	€ 88.947,37	€ 710.494,20	€ 799.442,00
Umbria	894.222	1,515	€ 88.947,37	€ 171.346,50	€ 260.294,00
Valle D'Aosta	127.065	0,215	€ 88.947,37	€ 24.316,50	€ 113.264,00
Veneto	4.885.548	8,277	€ 88.947,37	€ 936.128,70	€ 1.025.076,00
<b>TOTALE Italia</b>	<b>59.026.411</b>	<b>100,000</b>	<b>€ 1.690.000,00</b>	<b>€ 11.310.000,00</b>	<b>€ 13.000.000,00</b>

(1) Con arrotondamento all'unità di euro.